

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **190/2022** (ECLI:IT:COST:2022:190)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AMATO** - Redattore: **BUSCEMA**

Udienza Pubblica del **07/06/2022**; Decisione del **07/07/2022**

Deposito del **25/07/2022**; Pubblicazione in G. U. **27/07/2022**

Norme impugnate: Artt. 5, c. 1°, lett. f), 14, 36, 41, c. 3°, 50 e da 53 a 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, e artt. 4, c. 1°, e 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29.

Massime: **45050 45051 45052 45053 45054 45055 45056 45057 45058 45059 45060**

Atti decisi: **ric. 33/2021 e 8/2022**

SENTENZA N. 190

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50 e da 53 a 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale), e degli artt. 4, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 21 giugno 2021 e il 31 gennaio 2022, depositati in cancelleria il 30 giugno 2021 e il 1° febbraio 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 33 del registro ricorsi 2021 e al n. 8 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 32 dell'anno 2021 e n. 9 dell'anno 2022.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi gli avvocati dello Stato Emanuele Feola e Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gianluigi Maurizio Amico per la Regione Siciliana, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;

deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 30 giugno 2021 e iscritto al registro ricorsi n. 33 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32, 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettere e), l) e m), e terzo, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 14, lettera q), e 17, comma 1, lettera c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50, 53, 54, commi 2 e 3, 55, 56 e 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale).

Con successivo ricorso, depositato il 1° febbraio 2022 e iscritto al registro ricorsi n. 8 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie). L'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 modifica l'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 impugnato con il ricorso n. 33 del 2021.

Con atto depositato in data 20 maggio 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, ha presentato atto di rinuncia in parte qua, al ricorso n. 33 del 2021, limitatamente al motivo avente ad oggetto l'impugnativa dell'art. 41, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

La Regione Siciliana, con atto depositato il 26 maggio 2022, ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso.

Con successivo atto del 27 maggio 2022 la difesa regionale - in relazione all'intenzione manifestata dal governo regionale di apportare modifiche alle norme impugnite in modo soddisfacente delle ragioni dell'impugnativa dello Stato, e prendendo atto della nota 25 maggio 2022, n. 15563 dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con la quale è stato demandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il rinvio dell'udienza

fissata per il 7 giugno 2022 limitatamente agli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 - ha presentato istanza di rinvio dell'udienza fissata per il 7 giugno 2022, limitatamente ai predetti articoli.

Il ricorrente, con atto depositato il 30 maggio 2022, ha aderito all'istanza di rinvio presentata dalla Regione e il Presidente della Corte, con decreto del 1° giugno 2022, ha rinviato a nuovo ruolo la discussione dei giudizi di cui all'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 (ricorso n. 33 del 2021) e dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 (ricorso n. 8 del 2022).

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge reg. Sicilia n. 9 del 2021, che modifica l'art. 55 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), aggiungendo, dopo il comma 7, il comma 7-bis, il quale dispone: «Al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale - C.U.C., oltre al trattamento accessorio di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni è riconosciuta, a valere sul Fondo istituito con Delib. G.R. n. 387 del 24 novembre 2004, una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma 4 dell'articolo 90 del CCRL vigente, nelle misure riconosciute dall'articolo 94 del CCRL vigente al personale del comparto in servizio presso l'UREGA. Trova, altresì, applicazione il comma 2 dell'articolo 94 del CCRL vigente».

Ad avviso del ricorrente la disposizione, nel derogare al principio che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato, desumibile dagli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina della materia «ordinamento civile».

A supporto delle proprie argomentazioni l'Avvocatura generale richiama la sentenza di questa Corte n. 16 del 2020 con la quale è stato affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici - ivi inclusi i profili del trattamento economico, inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale, e della relativa classificazione - rientra nella materia «ordinamento civile», spettante in via esclusiva al legislatore statale.

Il ricorrente afferma che, a seguito della contrattualizzazione del pubblico impiego, i principi generali fissati dalla legge statale nella materia costituiscono limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati. Tali principi si imporrebbero anche alle Regioni a statuto speciale (è richiamata, tra le altre, la sentenza di questa Corte n. 154 del 2019).

In particolare, per quanto attiene alla Regione Siciliana, l'applicazione dei predetti principi non sarebbe preclusa dalla previsione contenuta nell'art. 14, lettera q), dello statuto speciale perché, pur attribuendo alla competenza legislativa esclusiva della Regione la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, incontrerebbe - in virtù di quanto previsto dallo stesso statuto di autonomia - i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (è citata la sentenza di questa Corte n. 172 del 2018) che, in quanto tali, si impongono anche alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni autonome (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018).

2.1.- La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, sostiene la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge reg. Siciliana

n. 9 del 2021, in quanto lo statuto speciale, all'art. 14, lettera q), attribuirebbe espressamente alla Regione autonoma la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

La disposizione impugnata non interverrebbe a disciplinare il trattamento economico del personale regionale, ma si limiterebbe a specificare i destinatari di una retribuzione accessoria omnicomprensiva annua già prevista dalla vigente contrattazione collettiva di comparto per alcuni lavoratori, in sostituzione dei premi e dei trattamenti accessori correlati all'attuazione di specifici progetti e alla performance organizzativa e individuale.

L'art. 5, comma 1, lettera f), della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 si limiterebbe ad assimilare, con riguardo all'attribuzione di premi, il personale in servizio presso la Centrale unica di committenza per l'acquisto di beni e servizi (CUC) a quello in servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto (UREGA), in considerazione del fatto che tale personale svolgerebbe mansioni analoghe nell'espletamento delle procedure afferenti all'acquisto di servizi e forniture e di quelle relative all'appalto di lavori pubblici.

3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il quale prevede che «1. Al personale già trasferito all'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per mobilità e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni è riconosciuta, con effetti economici decorrenti dal 1° gennaio 2021, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza. Tale servizio è equiparato a servizio prestato presso l'amministrazione regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 497.242,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 10815 7). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

Il ricorrente assume che la disposizione consentirebbe agli ex dipendenti dell'Agenzia regionale rifiuti e acque della Sicilia (ARRA) il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima di essere assunti presso la predetta Agenzia, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata dell'originario datore di lavoro e dai servizi concretamente prestati presso di esso. Così legiferando, il legislatore regionale avrebbe introdotto, rispetto alla disciplina generale della mobilità nel pubblico impiego, un regime di favore per il suddetto personale rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, ivi inclusi gli altri dipendenti regionali.

La disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., violando il principio di uguaglianza, principio direttamente applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale in quanto rientrante fra i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico costituzionale.

Sarebbe violato anche l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in quanto la disposizione regionale produrrebbe l'effetto di un miglioramento del trattamento economico fondamentale e accessorio degli ex dipendenti dell'ARRA, derogando al principio di cui agli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che riserva alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato.

I principi ricavabili dal testo unico del pubblico impiego, infatti, rappresentano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e costituiscono limiti per la competenza legislativa della Regione Siciliana di cui all'art. 14, lettera q), dello statuto di autonomia in materia di «stato giuridico ed economico» del personale regionale.

L'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 sarebbe altresì in contrasto con l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in quanto, in difformità da quanto disposto dal predetto art. 38, la disposizione regionale non provvederebbe ad indicare l'onere a regime derivante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 14, ma rinvierebbe la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio.

La violazione della norma interposta determinerebbe la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».

3.1.- La difesa regionale afferma innanzitutto la non fondatezza delle censure in riferimento all'art. 3 Cost., sostenendo che la disposizione impugnata non opererebbe alcuna differenziazione di trattamento fra lavoratori pubblici ma, al contrario, offrirebbe le dovute garanzie per la salvaguardia dello status professionale del personale ex ARRA trasferito alla Regione.

L'individuazione del termine del 1° gennaio 2021, quale dies a quo per la decorrenza degli effetti economici dell'anzianità di servizio, sarebbe motivato dal fatto che la sua concreta operatività scaturirebbe dall'applicazione dell'art. 22 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL), che disciplina l'ultima progressione economica orizzontale per tutto il personale di ruolo del comparto dell'amministrazione della Regione.

La norma impugnata non opererebbe alcuna ricostruzione retroattiva dell'anzianità di servizio in quanto i suoi effetti economici si produrrebbero a partire dal 1° gennaio 2021 e discenderebbero dall'applicazione dell'art. 22 del vigente CCRL.

Con riferimento alla asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la disposizione impugnata costituirebbe espressione della competenza legislativa esclusiva statutariamente attribuita alla Regione in materia di «stato giuridico ed economico» del proprio personale.

Infine, la Regione ritiene non sussistente neppure il contrasto con l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici», in quanto la disposizione regionale richiamerebbe espressamente l'art. 38 indicato. Tale richiamo sarebbe di per sé idoneo ad assicurare la quantificazione dell'onere a regime delle spese a carattere continuativo, mentre la quantificazione dell'onere annuale sarebbe prevista per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione.

4.- È poi impugnato il comma 3 dell'art. 41 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, rubricato «Progetti a favore degli studenti con disabilità», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; all'art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi del quale il legislatore statale ha la competenza ad individuare i principi fondamentali sia in materia di tutela della salute, sia in materia di coordinamento della finanza pubblica; all'art. 81, terzo comma, Cost.

In particolare, l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata discenderebbe dal fatto che la Regione Siciliana sarebbe attualmente impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e sarebbe, pertanto, assoggettata al divieto di spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e successive modificazioni e integrazioni.

4.1.- La Regione Siciliana sostiene la non fondatezza della questione relativa all'art. 41,

comma 3.

4.2- Come già ricordato, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare all'impugnativa dell'art. 41, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, ritenendo che la modifica intervenuta con la legge reg. Siciliana n. 20 del 2022 abbia carattere satisfattivo; la rinuncia è stata accettata dalla Regione.

5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato l'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il quale dispone che: «1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia procedono ad incrementare le ore di incarico a tempo indeterminato a ciascun medico veterinario specialista ambulatoriale interno, già titolare di incarico da almeno 5 anni, per il raggiungimento di almeno trenta ore di incarico settimanali per medico-veterinario. 2. Gli incrementi di orario eccedenti la quota di almeno trenta ore settimanali di cui al comma 1 devono essere motivati e autorizzati dall'Assessorato regionale della Salute, sulla base di una preventiva ricognizione del fabbisogno delle prestazioni e delle attività programmate o programmabili, relative alla specialistica ambulatoriale veterinaria, presso ciascuna Azienda sanitaria provinciale e presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e possono essere attribuiti nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio aziendale. 3. I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia sulla base delle criticità riscontrate e della programmazione delle attività, compatibilmente con il titolo di specializzazione di cui all'allegato 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in possesso di ogni medico veterinario specialista e sulla base dei criteri di valutazione, di cui all'articolo 21 comma 3, del citato Accordo Collettivo Nazionale, possono disporre una sola volta il passaggio dell'intero effettivo delle ore di incarico a branche diverse, allo scopo di ottimizzare e concentrare le risorse sulle attività prioritarie, previa formale accettazione degli interessati. 4. In caso di transito da una branca all'altra, allo specialista è riconosciuta l'anzianità di servizio già maturata. Al fine di garantire l'appropriatezza delle prestazioni, il transito ad altra branca potrà avvenire a seguito di un adeguato periodo di affiancamento. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.883.103 su base annua, trovano copertura sui fondi del servizio sanitario regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 6. L'articolo 46 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è abrogato».

Sostiene l'Avvocatura generale che, con l'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il legislatore regionale avrebbe esercitato una competenza riservata in via esclusiva al legislatore statale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., che attribuisce a quest'ultimo una competenza esclusiva nella materia «ordinamento civile».

La disposizione impugnata introdurrebbe una disciplina incompatibile con l'Accordo collettivo nazionale, che - in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - disciplina puntualmente l'incremento orario degli specialisti ambulatoriali.

Ciò comporterebbe anche la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., introducendo una irragionevole disparità di trattamento tra gli specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella Regione Siciliana e coloro che invece operano nella restante parte del territorio nazionale.

La disposizione impugnata, peraltro, non troverebbe alcuna giustificazione nelle norme statutarie della Regione Siciliana in quanto essa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lettera q), intervenendo sul rapporto di lavoro di soggetti che non sono dipendenti della Regione. Neppure troverebbe giustificazione nell'art. 17, lettera f), dello statuto, il quale prevede che la disciplina dei rapporti di lavoro può essere regolata dalla legislazione regionale

«[e]ntro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».

5.1.- La difesa regionale sostiene che l'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 non configurerebbe alcuna disparità di trattamento, né disuguaglianza o difformità con quanto realizzato nel territorio nazionale. Sottolinea che, al contrario, la disposizione impugnata mira a conseguire livelli uniformi di assistenza sanitaria.

Riguardo alla lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera 1), Cost., sostiene che il legislatore regionale avrebbe esercitato una competenza propria rientrante nella materia di cui alla lettera f) dell'art. 17 dello statuto, senza sconfinare nella competenza esclusiva dello Stato.

L'incremento orario previsto dall'art. 50 della legge regionale n. 9 del 2021 non sarebbe riferito a quanto stabilito dall'art. 20 dell'Accordo collettivo nazionale, ma a quanto disposto dall'art. 21, comma 2, dell'Accordo medesimo, del quale avrebbe fatto applicazione.

Afferma, inoltre, che la norma regionale sarebbe frutto di una attenta ricognizione sui fabbisogni prestazionali, obiettivi da raggiungere e risorse professionali delle aziende sanitarie e dell'Istituto zooprofilattico della Sicilia, oggetto di confronto con le sigle sindacali firmatarie dello stesso ACN.

6.- L'Avvocatura generale dello Stato impugna, altresì, l'art. 53 della medesima legge regionale, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in riferimento alla materia coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, ai sensi del quale alle Regioni in piano di rientro - come la Sicilia - non è consentito effettuare spese non obbligatorie; e in relazione all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996) convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 648, che assegna all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il compito di individuare i medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). Sarebbe altresì in contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera c), dello statuto siciliano, ai sensi del quale l'esercizio della competenza della Regione Siciliana dovrebbe comunque avvenire nel rispetto dei principi e degli interessi generali stabiliti dalla legge dello Stato.

L'art. 53, rubricato «Terapia genica Zolgensma», stabilisce, al comma 1, che «[i]n conformità alle indicazioni espresse dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), nelle more dell'autorizzazione definitiva da parte dell'AIFA, è autorizzata la terapia genica "Zolgensma", già inserita dall'AIFA nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 chilogrammi di peso, anche oltre i sei mesi di età. Ai relativi oneri provvede a valere sulle risorse del capitolo 413374 nella misura di 4.200 migliaia di euro (Missione 13, Programma 1, capitolo 413374)».

Secondo il ricorrente tale norma non risulterebbe in linea con la legislazione ed il regime regolatorio vigenti, in quanto richiamerebbe una disciplina non più applicabile alla fattispecie oggetto di impugnativa.

In particolare, l'art. 1, comma 4-bis, del d.l. n. 536 del 1996, come convertito, prevede che, anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'AIFA, siano inseriti nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del SSN, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità

medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza. In tale caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni.

La norma denunciata non terrebbe conto, in violazione della richiamata norma interposta, dell'intervenuta determinazione dell'AIFA n. 277 del 10 marzo 2021, con la quale l'Agenzia ha definito il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale "Zolgensma" sulla base di puntuali previsioni e requisiti.

Con determinazione n. 46485 del 16 aprile 2021, l'AIFA ha poi disposto l'esclusione del medicinale Zolgensma dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 648 del 1996, per il trattamento entro i primi sei mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica (mutazione bi-allelica nel gene SMN 1 e fino a 2 copie del gene SMN 2) o diagnosi clinica di atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA 1), in quanto tale indicazione sarebbe stata inserita nella citata determinazione del 10 marzo 2021, n. 277. In conseguenza di tale determinazione, l'AIFA ha previsto la rimborsabilità del farmaco in questione a carico del SSN esclusivamente per il trattamento di pazienti con peso massimo di 13,5 kg.

L'Avvocatura generale dello Stato, peraltro, riferisce di un accordo tra AIFA e l'azienda farmaceutica Novartis che avrebbe incluso l'impegno della società a mettere a disposizione il farmaco a titolo gratuito all'interno di studi clinici per i bambini con un peso compreso tra i 13,5 e i 21 kg, allo scopo di acquisire su questi pazienti, in un setting controllato, dati ulteriori di efficacia e sicurezza.

Secondo il ricorrente, la somministrazione della terapia a pazienti aventi un peso compreso tra i 13,5 kg e i 21 kg prevista dalla norma regionale costituirebbe un livello ulteriore di assistenza. La disposizione impugnata violerebbe, dunque, non soltanto la norma in precedenza richiamata, in applicazione della quale l'AIFA ha assunto, nell'esercizio del suo potere regolatorio, le anzidette determinazioni - art. 1, comma 4-bis, del d.l. n. 536 del 1996, come convertito, - ma anche l'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, ai sensi del quale le Regioni, come quella Siciliana, assoggettate a piano di rientro dal disavanzo sanitario non possono effettuare spese non obbligatorie.

La norma si porrebbe pertanto in contrasto non solo con l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., violando la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ma altresì con l'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica.

Sostiene il ricorrente che la norma impugnata travalicherebbe altresì le competenze affidate alla Regione dallo statuto di autonomia, il quale, sebbene conferisca all'Assemblea regionale il potere di emanare leggi «al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione» anche in materia di assistenza sanitaria (art. 17, comma 1, lettera c), prevedrebbe tuttavia che tale potere sia esercitato «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», in cui rientrerebbero i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica sanitaria.

L'impugnato art. 53 violerebbe altresì l'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto, in ragione della sua genericità, lederebbe i principi di certezza e attualità della copertura finanziaria.

6.1.- La difesa regionale sostiene che l'impugnato art. 53 sarebbe stato approvato al fine di consentire l'accesso alla terapia "Zolgensma" anche ai bambini che non sono in possesso dei più rigidi criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, nell'ottica della tutela del diritto alla salute di

cui all'art. 32 Cost. Osserva la Regione Siciliana, peraltro, che le condizioni poste dall'AIFA, giusta determinazione n. 277 del 10 marzo 2021, sarebbero maggiormente limitative rispetto a quelle approvate dall'EMA [European Medicines Agency], avendo precluso la possibilità di trattare in Italia i bambini di peso superiore ai 13,5 kg. In Italia, infatti, ad oggi, la terapia di cui trattasi sarebbe interamente a carico del SSN nei casi di pazienti affetti da atrofia muscolare spinale diagnosticata entro i primi 6 mesi di vita, ovvero fino a 13,5 kg di peso, impedendo, quindi, ai pazienti affetti da tale malattia genetica, ma con un peso fino ai 21 kg, di poter ricevere gratuitamente la cura farmacologica in questione.

Sarebbero proprio le restrizioni poste dall'AIFA alla prescrivibilità del farmaco a livello nazionale, rispetto a quanto stabilito dall'EMA, ad aver messo le Regioni nella necessità di dovere avviare percorsi alternativi, finalizzati a garantire l'accesso alla cura per i bambini affetti da SMA di tipo I e con peso superiore ai 13,5 kg.

La resistente sostiene, in proposito, che anche la Regione Veneto, al pari della Regione Siciliana, avrebbe predisposto un provvedimento ad hoc, al fine di potere avviare specifici trattamenti per i bambini con SMA di tipo I, non in possesso dei criteri di eleggibilità previsti dall'AIFA.

La norma censurata garantirebbe, in sostanza, equità di accesso alle cure per i cittadini italiani residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre Regioni e, anzi, proprio l'assenza di una tale previsione striderebbe con il diritto universale alle cure, stante la gravità della patologia e l'aspettativa di vita molto bassa dei piccoli pazienti che ne sono affetti.

La deroga introdotta intenderebbe garantire una risposta assistenziale anche ai pazienti che, per sfortunate coincidenze temporali, non hanno avuto accesso alla terapia in argomento quando erano entro i parametri oggi previsti dall'AIFA, in tempi antecedenti l'autorizzazione concessa in ambito nazionale (formalizzata soltanto dal mese di marzo del 2021).

A tal proposito, la difesa regionale riporta che dei sette pazienti individuati dal direttore dell'Unità operativa complessa di neurologia dell'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Messina – unico centro regionale autorizzato all'impiego del farmaco – soltanto uno è risultato in possesso dei requisiti previsti dalla norma regionale (peso fino a 21 kg) ed è stato sottoposto con successo alla terapia, là dove il mancato trattamento avrebbe potuto ulteriormente compromettere lo stato di salute del bambino.

A proposito dello studio clinico indicato nel ricorso (studio SMART), che avrebbe condotto al citato accordo tra l'AIFA e l'azienda Novartis, evidenzia la difesa regionale che esso riguarderebbe il trattamento di pazienti affetti da forme di SMA differenti dalla SMA di tipo I, da cui invece sarebbero affetti tutti gli altri pazienti presenti nella suddetta struttura regionale, candidabili al trattamento ed in possesso dei requisiti previsti dall'AIFA per la prescrizione a carico del SSN, ad esclusione di uno.

Auspica, infine, la Regione, che in futuro, i pazienti affetti da SMA di tipo I possano ricevere i trattamenti già autorizzati in via condizionata dall'EMA, mediante una corrispondente autorizzazione anche da parte dell'AIFA, eventualmente all'esito di maggiori dati clinici, così da non rendere più necessario ricorrere alla deroga di cui alla norma censurata.

In ogni caso, in merito alla capacità dell'amministrazione regionale di preservare i futuri bilanci di esercizio da possibili elementi che ne compromettano l'equilibrio, alla luce delle valutazioni esposte e in virtù delle continue modifiche a livello regolatorio introdotte dall'AIFA, anche sotto il profilo dei costi rinegoziati centralmente per singolo trattamento, sulla base delle evidenze acquisite in materia (effettiva efficacia anche in una popolazione di pazienti differente da quella attualmente individuata e/o ampliamento dei pazienti trattati con

simmetrica riduzione del prezzo negoziato), la difesa regionale sostiene che l'estensione di trattamento prevista sarebbe limitata alla misura indicata dalla norma, ossia euro 4,2 milioni, corrispondenti, stante l'attuale costo della terapia, a tre trattamenti per il singolo paziente al momento individuato.

La difesa regionale, in ordine alla ritenuta violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), osserva che il richiamo ad essi sarebbe inconferente, in considerazione della competenza delle Regioni ad incrementare il livello di tutela rispetto a quello fissato dal legislatore statale.

La Regione sostiene che le disposizioni impugnate sarebbero riconducibili ad ambiti che lo statuto speciale di autonomia riserva alla Regione Siciliana nelle materie di «assistenza sanitaria» e «assistenza sociale» (art. 17, comma 1, lettera c), e lettera f), del medesimo Statuto); ad ogni modo la norma impugnata rientrerebbe nella competenza di natura concorrente che l'art. 117, terzo comma, Cost. assegna alle Regioni nella materia «tutela della salute».

Di contro, la norma censurata non potrebbe essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di LEA, ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., così come ritenuto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Pertanto, tenuto conto che le prestazioni attualmente assicurate dal servizio sanitario nazionale presentano livelli sicuramente inferiori a quelli previsti dalle disposizioni impugnate, ritiene la Regione che debba ritenersi sussistente la competenza legislativa della Regione Siciliana nella materia de qua.

7.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., nonché all'art. 17, comma 1, lettera c), dello statuto di autonomia.

L'art. 54, rubricato «Istituzione dei Centri regionali di riferimento NIPT (Non Invasive Prenatal Test)» prevede che: «1. Al fine della tutela della salute delle donne in stato di gravidanza, l'Assessore regionale per la salute, con proprio decreto individua tre centri regionali di riferimento per le indagini genetiche, tra le strutture in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti strutturali: a) presenza di un'unità operativa complessa di laboratorio per analisi patologiche che abbia effettuato nell'anno 2020, in media, almeno un milione di analisi totali; b) presenza di almeno un biologo molecolare in pianta organica; c) dotazione di macchinari e attrezzature adeguati per la tipizzazione delle cellule cromosomiche; d) esistenza di un punto nascita e/o di un centro di procreazione medicalmente assistita (PMA). 2. Le donne residenti nella Regione sono escluse dalla partecipazione al costo per l'accertamento di eventuali rischi procreativi attraverso lo screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21 "Non Invasive Prenatal Test", test del DNA fetale circolante su sangue materno, effettuato presso i centri regionali di cui al comma 1. 3. Al fine dell'adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici, operativi e strumentali finalizzato ad assicurare l'offerta dello screening prenatale di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro cui si provvede a valere sul fondo sanitario regionale».

Più precisamente, è impugnata la norma di cui al comma 2 dell'art. 54, che prevede, a favore delle assistite residenti in ambito regionale, l'esenzione dalla partecipazione al costo correlato ai predetti screening. È altresì impugnata la norma di cui al successivo comma 3, per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, perché dispone la copertura esclusivamente dei costi per l'aggiornamento dei macchinari e delle apparecchiature di cui al comma 1, prevedendo a tale scopo di impiegare le risorse del fondo sanitario destinato ai LEA; in secondo luogo,

sarebbero privi di copertura gli oneri derivanti dall'estensione dei cosiddetti NIPT test, poiché la norma non indicherebbe alcun mezzo con cui farvi fronte.

Sostiene il ricorrente, in proposito, che le indagini genetiche indicate dalla disposizione in esame non sarebbero attualmente incluse nei livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente, non potrebbero essere garantite dal Servizio sanitario nazionale.

L'Avvocatura generale dello Stato deduce altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, sarebbero a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate, disponendo che siano esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN di cui al comma 2; b) non soddisfano i principi dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui al richiamato art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, sarebbero stati da ultimo disposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che, nel Capo VI dedicato all'«Assistenza specifica a particolari categorie», individuerebbe, all'Allegato 10/C, le «Condizioni di accesso alla diagnosi prenatale invasiva, in esclusione dalla quota di partecipazione al costo». Ebbene, l'Allegato 10/C non contemplerebbe i Non Invasive Prenatal Test-NIP (NIPT) tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria per i quali è prevista la relativa esenzione.

La previsione contenuta nel comma 2 della norma denunciata, dunque, integrerebbe un livello ulteriore di assistenza rispetto alla normativa statale interposta.

Anche in questo caso, la disposizione impugnata violerebbe non soltanto la norma in precedenza richiamata, che stabilisce i termini e le condizioni per l'accollo al SSN del costo di prestazioni sanitarie, ma pure l'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, il quale vieterebbe alle Regioni, assoggettate, come la Regione Siciliana, a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di effettuare spese non obbligatorie. Sono pertanto riproposte le medesime argomentazioni esposte in relazione alla norma di cui all'art. 41 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

7.1.- La difesa regionale sostiene la non fondatezza delle censure appuntate sull'art. 54, commi 2 e 3, proponendo la medesima argomentazione difensiva formulata nei confronti delle censure riferite agli artt. 53 e 55 e che prospetta, per relationem, in riferimento alle diverse impugnative.

8.- È impugnato l'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, nonché in riferimento all'art. 17, comma 1, lettera c), dello statuto reg. Siciliana.

Ai sensi del richiamato art. 55 (Terapia pazienti affette da endometriosi) «1. Al fine di garantire maggiore accessibilità alla terapia antidolorifica nelle pazienti affette da endometriosi, in ottemperanza a quanto stabilito dalle società scientifiche del settore, l'Assessore per la salute è autorizzato a consentire la prescrivibilità dei farmaci

antinfiammatori non steroidei in fascia A in deroga ai vincoli previsti dalla nota AIFA 66 per tutte le pazienti in possesso del codice di esenzione 063. Ai relativi oneri nei limiti di un milione di euro si provvede a valere sulle risorse del capitolo 413374 (Missione 13, Programma 1, capitolo 413374)».

Afferma il ricorrente che le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione sarebbero individuate in base ai criteri dettati dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449). L'elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal già richiamato d.P.C.m. 12 gennaio 2017 sui nuovi LEA, ed in specie dall'Allegato 8 ove, per l'appunto, è ricompresa l'esenzione in questione (con codice 063), ma tale esenzione - prevista a favore degli assistiti affetti da patologie croniche - sarebbe riferita esclusivamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate e non si estenderebbe anche ai farmaci. A livello nazionale, infatti, i farmaci sarebbero classificati in fascia A, gratuiti per tutti gli assistiti, o in fascia C, completamente a carico degli assistiti.

La norma regionale contenuta nell'art. 55, comma 2, consentirebbe a favore delle assistite, con esenzione per endometriosi, la prescrivibilità di alcuni farmaci in Fascia A «in deroga ai vincoli previsti dalla nota AIFA 66», la quale, nel prevedere le condizioni in cui la prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei sia a carico del SSN, non contempla, tra le patologie ammesse a tale regime, la malattia cronica in questione. Il comma 3 del menzionato articolo, inoltre, porrebbe il relativo onere a carico del fondo sanitario, come emergerebbe dal riferimento alla Missione 13, Programma 1, e al capitolo relativo al cofinanziamento regionale farmaci innovativi.

Sostiene il ricorrente che tale fattispecie integrerebbe un livello ulteriore di assistenza (extra-LEA) rispetto alla normativa statale di riferimento, che la Regione Siciliana non potrebbe erogare, stante il divieto di spese non obbligatorie, in quanto soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La disposizione impugnata violerebbe dunque la normativa statale che individua le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria (d.lgs. n. 124 del 1998 e d.P.C.m. 12 gennaio 2017), nonché l'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, il quale vieta alle Regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario di effettuare spese non obbligatorie, come appunto quella di cui si discute.

La norma si porrebbe dunque in contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. - violando la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEA - sia con l'art. 117, terzo comma, Cost, per violazione dei principi fondamentali in materia coordinamento della finanza pubblica. Anche in questo caso, l'Avvocatura generale dello Stato deduce altresì la violazione delle competenze affidate alla Regione dallo statuto di autonomia, il quale, pur conferendo all'Assemblea regionale il potere di emanare leggi «al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione» anche in materia di assistenza sanitaria (art. 17, comma 1, lettera c), prevede tuttavia che tale potere debba essere esercitato «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», in cui si includerebbero i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica sanitaria.

8.1.- In proposito, la difesa regionale eccepisce la non fondatezza dei motivi di gravame, ritenendo che le norme regionali de quibus non sembrerebbero distrarre indebitamente risorse dal fondo sanitario regionale, e ribadisce quanto già affermato per la precedente censura in ordine alla competenza delle Regioni ad incrementare i livelli delle prestazioni.

9.- L'impugnativa statale si appunta anche sull'art. 56 della menzionata legge regionale, il

quale violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie «coordinamento della finanza pubblica» e «tutela della salute».

Stabilisce l'impugnato art. 56 (Contributo REMESA per la prevenzione di malattie zoonotiche) che: «1. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali e zoonotiche provenienti dall'area nordafricana ed al riemergere di patologie ritenute eradiccate nel territorio regionale, è assegnato a REMESA (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali), ufficio costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, un contributo pari a 250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. Il contributo va dettagliatamente rendicontato con la specifica individuazione della spesa e relativa tracciabilità».

Il ricorrente lamenta che l'art. 56 della richiamata legge regionale riconoscerebbe un contributo alla sede di Palermo del REMESA, denominato Scientific and Technical Office of REMESA (STOR), impiegando risorse destinate all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Il REMESA, ente istituito sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e dell'Organizzazione mondiale dell'alimentazione e dell'agricoltura (FAO), al fine di cooperare allo sviluppo e all'implementazione di progetti e programmi riguardanti temi relativi alla salute animale di comune interesse dei Paesi mediterranei aderenti, comprende i Capi dei servizi veterinari di 15 Paesi del Mediterraneo, con obiettivi e finalità che, però, sarebbero diverse da quelle perseguite dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Lo STOR di Palermo, istituito con una risoluzione votata nel corso della diciottesima riunione del Joint Permanent Committee (JPC) del REMESA tenutasi nei giorni 26 e 27 giugno 2019 al Cairo, sarebbe nato per fornire supporto scientifico alla rete REMESA in coordinamento con il Segretariato OIE/FAO, con specifiche finalità, tra cui: operare come sede amministrativo-logistica della rete; agevolare la comunicazione e il contatto tra ricercatori ed esperti afferenti la rete REMESA; assistere i Paesi per ottenere fondi per lo sviluppo di progetti e attività analoghe di carattere internazionale.

Per le richiamate attività istituzionali, nel marzo del 2021, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia aveva già presentato un progetto all'OIE, con una richiesta di finanziamento per la stessa cifra (pari a euro 250.000,00) oggi indicata dalla norma regionale denunciata.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), punto 4), del d.lgs. n. 502 del 1992, «[u]na quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da: [...] istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria».

Ai sensi del successivo comma 3 «[i]l Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata dal comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di

coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1, con riferimento ai seguenti elementi».

La Tabella B della delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 20 prevede per il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Regione Siciliana l'importo di euro 22.236.637.

L'Avvocatura generale dello Stato deduce, pertanto, che il finanziamento previsto dalla norma regionale impugnata non potrebbe essere decurtato dalle risorse del Fondo sanitario nazionale, già destinate, per la quota spettante, al funzionamento e alle funzioni istituzionali ordinarie dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, così come individuate dalla delibera CIPE «Fondo sanitario nazionale - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale», ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Tabella B - delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 20).

Afferma il ricorrente che la norma in esame, indebitamente distraendo risorse del Fondo sanitario nazionale, si porrebbe in contrasto con la norma interposta sopra richiamata e, di conseguenza, con l'art. 117, terzo comma, Cost., violando principi fondamentali stabiliti sia in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia in materia di tutela della salute.

9.1.- La difesa regionale, al riguardo, eccepisce la non fondatezza dei motivi di ricorso, affermando che le norme regionali impugunate non distraerebbero indebitamente risorse dal Fondo sanitario nazionale, in relazione alla norma interposta di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992.

10.- È, infine, impugnato l'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, in riferimento agli artt. 118, primo comma, Cost. in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.

L'art. 57, rubricato «Avvio progetti per la fornitura di cannabis terapeutica» prevede al comma 1 che «[a]ll fine di sopperire alle richieste derivanti dal rapporto di fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali di produzione di "cannabis terapeutica", l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, anche tramite i propri enti strumentali, all'avvio di progetti innovativi pure nelle forme del partenariato con le società presenti sul territorio nazionale, finalizzati ad avviare le procedure previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90».

Riporta il ricorrente che ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) «[c]hiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità». Il successivo art. 26 dispone che «è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I e II di cui all'articolo 14» tuttavia «il Ministro della Sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici».

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, le competenze amministrative del Ministero della salute nella materia sarebbero state ulteriormente precisate dal decreto del ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972). In particolare, l'art. 1, nell'indicare le funzioni del Ministero della salute in qualità di Organismo statale per la cannabis, prevede che esso «a) autorizza la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis

[...]; b) individua le aree destinate alla suddetta coltivazione [...]; c) importa, esporta e distribuisce sul territorio nazionale, ovvero autorizza l'importazione, l'esportazione, la distribuzione all'ingrosso e il mantenimento di scorte delle piante e materiale a base di cannabis [...]; d) provvede alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle richieste delle Regioni e delle Province Autonome e ne informa l'International Narcotics Control Board (INCB) presso le Nazioni Unite».

Sostiene il ricorrente che le autorizzazioni alla sperimentazione, nell'ambito di progetti che comportino anche indirettamente un utilizzo delle piante sopra richiamate, devono essere rilasciate preventivamente dal Ministero della salute.

La norma regionale impugnata, nel prevedere che l'Assessorato regionale è autorizzato all'avvio di progetti innovativi a loro volta finalizzati ad avviare le procedure per l'esercizio - che dovrebbe essere necessariamente autorizzato dal Ministero della salute - delle attività di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, determinerebbe una commistione tra le funzioni dell'Assessorato regionale dell'agricoltura siciliano e quelle amministrative proprie del Ministero della salute, con possibili ripercussioni sull'effettiva capacità del sistema di assicurare un adeguato ed uniforme livello di garanzie al fondamentale diritto alla tutela della salute presidiato dall'art. 32 Cost.

Ed invero, l'attribuzione al livello statale delle descritte funzioni amministrative troverebbe giustificazione in precise esigenze di tutela della salute che, per loro natura e perché siano assicurate uniformemente su tutto il territorio nazionale, richiedono un esercizio unitario secondo il principio di adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 12 del 2004 e n. 303 del 2003). La norma denunciata si porrebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost. in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.

10.1.- La difesa regionale sostiene la non fondatezza del motivo di impugnazione, sostenendo che la norma regionale non determinerebbe alcuna commistione tra le funzioni dell'Assessorato regionale siciliano dell'agricoltura e quelle amministrative proprie del Ministero della salute, senza ripercussioni sul fronte degli adeguati ed uniformi livelli di garanzia del diritto della tutela della salute, di cui all'art. 32 Cost.

11.- Con ricorso iscritto al registro generale n. 8 del 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 il quale stabilisce «1. Per il rilancio dell'economia della Sicilia mediante il ripristino dei flussi turistici post pandemia Covid, al fine di assicurare la fruizione dei luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera e) del CCRL vigente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 l'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061.600,00, di cui euro 193.600,00 quali oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale ed euro 68.000,00 quale imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare (Missione 5, programma 2). 2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Missione 9, programma 5, capitolo 150032».

Afferma il ricorrente che la norma impugnata autorizzando, per l'esercizio finanziario 2021, un'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura ponendosi, in primo luogo, si porrebbe in contrasto con il divieto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», in ordine al superamento del limite

dell'ammontare complessivo, riferito all'anno 2016, delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.

Rappresenta il ricorrente che la riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, costituisce una delle condizioni contenute nel «Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021» (quest'ultimo denominato «Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il Ripiano decennale del disavanzo»).

La disposizione regionale in esame, prevedendo di destinare un maggiore importo per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061.600,00, oltre a costituire un'ingiustificata violazione del precetto normativo imposto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, pregiudicherebbe il raggiungimento dell'obiettivo di rientro previsto nel Piano che, ai sensi dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 10 del 2021, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), costituisce allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione.

Conseguentemente, asserisce il ricorrente, la norma regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», proprio in relazione alla norma interposta di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, confliggendo anche con l'art. 81 Cost. e con le norme fondamentali e i criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), in particolare con l'art. 9 di detta legge, considerato anch'esso quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 221 del 2013, n. 217 e n. 215 del 2012).

Peraltro, afferma l'Avvocatura generale, qualora i maggiori oneri previsti dalla norma impugnata si riferissero a un aumento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, essa si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia «ordinamento civile», disponendo in una materia - quella del trattamento economico accessorio del personale, anche dirigenziale, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni - che, in base alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, è demandata alla contrattazione collettiva.

11.1.- La difesa regionale ritiene le censure inammissibili e, comunque, non fondate.

Sostiene la Regione che il legislatore regionale, al fine di assicurare la fruizione dei luoghi della cultura e per consentire la ripresa economica locale dopo la crisi determinata dalla pandemia da COVID-19, avrebbe autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 l'ulteriore spesa per la remunerazione di lavoratori che, su base volontaria, si fossero resi disponibili a fornire la propria prestazione lavorativa nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

La norma censurata non sarebbe in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica in quanto per le autonomie speciali la definizione dell'importo annuo del concorso agli obiettivi della finanza pubblica renderebbe non direttamente applicabili alla Regione le disposizioni statali integranti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza

pubblica di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Evidenzia altresì che la norma impugnata non riguarderebbe il trattamento economico del personale dirigenziale, pertanto, sarebbe inammissibile la censura inerente alla violazione della riserva di potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» lamentata nel ricorso.

La norma censurata non eccederebbe dalle competenze legislative attribuite alla Regione Siciliana dallo statuto speciale, in quanto si limiterebbe a finanziare la spesa per una specifica categoria del personale regionale secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto.

Considerato in diritto

1.- Con ricorso depositato il 30 giugno 2021 e iscritto al registro ricorsi n. 33 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32, 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettere e), l) e m), e terzo, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 14, lettera q), e 17, comma 1, lettera c), di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50, 53, 54, commi 2 e 3, 55, 56 e 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale).

Con ricorso depositato il 1° febbraio 2022 e iscritto al registro ricorsi n. 8 del 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie). L'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 modifica l'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 impugnato con il ricorso n. 33 del 2021.

Con atto del 27 maggio 2022 la difesa regionale, prendendo atto della nota 25 maggio 2022, n. 15563, con la quale l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali (DAR), il rinvio delle udienze fissate per il 7 giugno 2022, limitatamente agli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, in quanto è intendimento del Governo regionale apportare modifiche alle norme impugnite - di raccordo con lo stesso Dipartimento statale - che siano soddisfattive delle ragioni del Governo nazionale, ha presentato istanza di rinvio dell'udienza fissata per il 7 giugno 2022, limitatamente ai predetti articoli.

Il ricorrente, con atto depositato il 30 maggio 2022, ha aderito all'istanza di rinvio presentata dalla Regione e il Presidente della Corte costituzionale, con decreto del 1° giugno 2022, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo la discussione dei giudizi di cui all'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 (ricorso iscritto al n. 33 del reg. ric. 2021) e dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 (ricorso iscritto al n. 8 del reg. ric. 2022).

Alla luce di quanto esposto, considerata l'evidente connessione, vanno pertanto riuniti i giudizi inerenti ai ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2.- Preliminarmente, occorre evidenziare che, con atto depositato il 20 maggio 2022, lo

Stato ha annunciato la rinuncia al ricorso limitatamente all'impugnazione dell'art. 41, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, giusta delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2022. La difesa regionale ha accettato la rinuncia con atto depositato il successivo 26 maggio.

Pertanto, in armonia con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente *ratione temporis* (ex plurimis, sentenze n. 123 e n. 114 del 2022, n. 199 e n. 63 del 2020; ordinanza n. 23 del 2020).

3.- Occorre dunque esaminare in questa sede le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 50, 53, 54, commi 2 e 3, 55, 56 e 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021.

4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che modifica l'art. 55 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) e successive modificazioni, aggiungendo, dopo il comma 7, il comma 7-bis.

La disposizione impugnata stabilisce: «[a]l personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale - C.U.C., oltre al trattamento accessorio di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni è riconosciuta, a valere sul Fondo istituito con Delib. G.R. n. 387 del 24 novembre 2004, una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma 4 dell'articolo 90 del CCRL vigente, nelle misure riconosciute dall'articolo 94 del CCRL vigente al personale del comparto in servizio presso l'UREGA. Trova, altresì, applicazione il comma 2 dell'articolo 94 del CCRL vigente».

Ad avviso del ricorrente tale disposizione, nel derogare al principio che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato, desumibile dagli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina della materia «ordinamento civile».

Il ricorrente afferma che, a seguito della contrattualizzazione del pubblico impiego, i principi generali fissati dalla legge statale nella materia costituiscono limiti di diritto privato fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati. Tali principi si imporrebbero anche alle Regioni a statuto speciale (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 16 del 2020 e n. 154 del 2019).

In particolare, per quanto attiene alla Regione Siciliana, l'applicazione dei predetti principi non sarebbe preclusa dalla previsione contenuta nell'art. 14, lettera q), dello statuto speciale che, pur attribuendo alla competenza legislativa esclusiva della Regione la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, incontrerebbe - in virtù di quanto previsto dallo stesso statuto di autonomia - i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (è citata la sentenza di questa Corte n. 172 del 2018) che, in quanto tali, si impongono anche alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni autonome (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018).

4.1.- La questione è fondata per i motivi di seguito indicati.

La disciplina del pubblico impiego, originariamente contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), stabiliva che il rapporto di lavoro pubblico era costituito e gestito per atto unilaterale della pubblica amministrazione quale esercizio di un potere pubblico. In seguito, il legislatore ha avviato una profonda riforma del pubblico impiego finalizzata ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni anche in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, a razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato e garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

L'art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi, i quali stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

Il predetto art. 45 stabilisce, in sostanza, che per l'erogazione del salario accessorio, al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004).

Questa Corte ha inoltre ribadito, anche recentemente, che «"[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).

La giurisprudenza costituzionale è, altresì, costante nell'affermare che i principi desumibili dal d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. I principi desumibili da tali norme si impongono, proprio in ragione della loro rilevanza economico-sociale, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018).

Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [...]"» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013).

Sul punto non può essere condivisa la tesi secondo cui, in forza dell'art. 14, lettera q), dello statuto, che le attribuisce la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, la Regione Siciliana sarebbe legittimata ad adottare la

disposizione impugnata.

Al contrario, la competenza regionale incontra, secondo quanto previsto dallo stesso statuto siciliano, i limiti assimilati a quelli derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (così, tra l'altro, sentenza n. 172 del 2018) e, conseguentemente, quelli specificati dalle norme interposte.

La disposizione regionale, contrariamente a quanto ritiene la Regione Siciliana, interviene attribuendo indebitamente in via unilaterale al personale regionale, in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale Centrale unica di committenza (CUC), una competenza economica in sostituzione dei premi previsti dal comma 4 dell'art. 90 del contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) vigente. Viene in tal modo sottratta la relativa regolamentazione alla negoziazione con le parti interessate, prerogativa riservata dalla legge statale alla contrattazione collettiva. Ne consegue l'invasione della competenza legislativa dello Stato nella materia «ordinamento civile». Anche le provvidenze accessorie – previste dall'articolo 94 del CCRL per il personale del comparto in servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gara per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) – che la Regione attribuisce con disposizione legislativa al personale in servizio presso l'Ufficio CUC sono riservate alla contrattazione tra le parti e, pertanto, esse non possono essere oggetto di normazione regionale. Dal che l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

L'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 stabilisce che «1. Al personale già trasferito all'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per mobilità e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni è riconosciuta, con effetti economici decorrenti dal 1° gennaio 2021, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza. Tale servizio è equiparato a servizio prestato presso l'amministrazione regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 497.242,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 10815 7). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

La disposizione in esame contrasterebbe con l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in quanto, in difformità dal disposto del predetto art. 38, non provvederebbe ad indicare l'onere a regime derivante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 14 ma rinvierebbe la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio. La violazione della norma interposta determinerebbe la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».

La normativa impugnata violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., principio direttamente applicabile anche alle Regioni autonome in quanto rientrante fra i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico costituzionale. Difatti, essa consentirebbe agli ex dipendenti dell'Agenzia regionale rifiuti e acque della Sicilia (ARRA) il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima di essere assunti presso la predetta Agenzia, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata dell'originario datore di lavoro e dai servizi concretamente prestati presso di esso e anche ai fini delle progressioni economiche orizzontali, introducendo, rispetto alla disciplina generale della mobilità nel pubblico impiego,

un regime di favore per il suddetto personale rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, ivi inclusi gli altri dipendenti regionali.

Infine, la disposizione impugnata violerebbe il principio di cui agli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato, riconoscendo agli ex dipendenti dell'ARRA un miglioramento del trattamento economico fondamentale e accessorio non contemplato dalla contrattazione collettiva. Il contrasto con le norme interposte produrrebbe la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il rimettente ritiene che l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata non possa essere esclusa dalla previsione di cui all'art. 14, lettera q), dello statuto di autonomia, giacché la competenza legislativa esclusiva ivi prevista in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale incontrerebbe i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, quali sono, appunto, i principi ricavabili dal testo unico del pubblico impiego.

5.1. - La questione è fondata per i motivi di seguito indicati.

La disposizione in esame è in contrasto con l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 perché, in difformità da quanto previsto dalla predetta norma, non indica l'onere a regime derivante dall'impugnato art. 14, rinviandone invece la quantificazione alla legge di bilancio.

La violazione della norma interposta determina la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici». Essa, infatti prevede, per il personale già trasferito all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza. Tale servizio viene così equiparato a quello prestato presso l'amministrazione regionale con effetti economici decorrenti dal 1° gennaio 2021.

In violazione del principio di copertura della spesa, il comma 2 - per gli anni dal 2021 al 2023 - autorizza una spesa annuale di euro 497.242,00 e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2024, stabilisce che «si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». Così disponendo, la norma entra in contraddizione con il richiamato art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Questa Corte è ferma nel ritenere che il parametro dell'armonizzazione dei bilanci «per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali [...] è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei» (sentenza n. 184 del 2016). Secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, la mancata considerazione degli oneri a regime vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto se si tratta di spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici".

In proposito, questa Corte ha osservato che «ogniquale volta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (ex multis, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). In tal senso, già l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Anche le autonomie speciali sono tenute, difatti, a indicare la copertura

finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost.

5.2.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, inoltre, impugnato l'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile» e agli artt. 14, lettera q), e 17, comma 1, lettera f), dello statuto della Regione Siciliana.

La disposizione impugnata prevede che «1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia procedono ad incrementare le ore di incarico a tempo indeterminato a ciascun medico veterinario specialista ambulatoriale interno, già titolare di incarico da almeno 5 anni, per il raggiungimento di almeno trenta ore di incarico settimanali per medico-veterinario. 2. Gli incrementi di orario eccedenti la quota di almeno trenta ore settimanali di cui al comma 1 devono essere motivati e autorizzati dall'Assessorato regionale della Salute, sulla base di una preventiva ricognizione del fabbisogno delle prestazioni e delle attività programmate o programmabili, relative alla specialistica ambulatoriale veterinaria, presso ciascuna Azienda sanitaria provinciale e presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e possono essere attribuiti nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio aziendale.3. I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia sulla base delle criticità riscontrate e della programmazione delle attività, compatibilmente con il titolo di specializzazione di cui all'allegato 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in possesso di ogni medico veterinario specialista e sulla base dei criteri di valutazione, di cui all'articolo 21 comma 3, del citato Accordo Collettivo Nazionale, possono disporre una sola volta il passaggio dell'intero effettivo delle ore di incarico a branche diverse, allo scopo di ottimizzare e concentrare le risorse sulle attività prioritarie, previa formale accettazione degli interessati. 4. In caso di transito da una branca all'altra, allo specialista è riconosciuta l'anzianità di servizio già maturata. Al fine di garantire l'appropriatezza delle prestazioni, il transito ad altra branca potrà avvenire a seguito di un adeguato periodo di affiancamento. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.883.103 su base annua, trovano copertura sui fondi del servizio sanitario regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale».

Secondo il ricorrente, la disposizione in esame introdurrebbe una disciplina incompatibile con l'Accordo collettivo nazionale del 31 marzo 2020, che - in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - disciplina puntualmente l'incremento orario degli specialisti ambulatoriali.

Ciò comporterebbe anche la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra gli specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella Regione Siciliana e coloro che invece operano nella restante parte del territorio nazionale.

La disposizione censurata, peraltro, non troverebbe alcuna giustificazione nelle norme statutarie della Regione Siciliana, in quanto essa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lettera q), intervenendo sul rapporto di lavoro di soggetti che non sono dipendenti della Regione. Altresì non fondato sarebbe il riferimento all'art. 17, lettera f), dello statuto, il quale prevede che la disciplina dei rapporti di lavoro può essere regolata dalla legislazione regionale «[e]ntro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».

6.1.- La questione è fondata per i motivi di seguito indicati.

La disposizione regionale impugnata prevede opzioni incompatibili con l'Accordo collettivo nazionale 31 marzo 2020, il quale disciplina i rapporti con specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità che devono caratterizzare l'espletamento di questi servizi pubblici di rilevanza primaria.

Dalla lettura della norma contrattuale si evince come, in relazione alle disponibilità, l'azienda deve individuare l'avente diritto all'incremento orario nel rigoroso rispetto dei soli criteri dell'Accordo, che non possono essere modificati con legge regionale.

La disposizione impugnata prevede, invece, il requisito della previa titolarità di incarico quinquennale, del tutto assente nell'Accordo. Nel caso di specie, quindi, il legislatore regionale ha esercitato una competenza non propria, introducendo una norma incompatibile con l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, che rimette all'Accordo collettivo nazionale la disciplina dell'incremento orario degli specialisti ambulatoriali.

Sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che «[l]a disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra, infatti, nella materia "ordinamento civile" e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale; invero, a seguito della privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, espressamente regolata dall'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [...] Pertanto, la legge impugnata viola la sfera di competenza statale, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego» (sentenza n. 10 del 2019).

Il legislatore regionale ha quindi esercitato una competenza nella materia «ordinamento civile» riservata in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Non rileva, infatti, che l'art. 14, lettera q), dello statuto regionale assegni alla Regione Siciliana la competenza legislativa sullo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali perché è evidente che tale prerogativa deve essere rispettosa del quadro normativo statale. Pertanto l'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 è costituzionalmente illegittimo.

6.2.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7.- Le questioni sugli artt. 53, 54, commi 2 e 3, e 55 riguardano la lesione della competenza statale a determinare i livelli essenziali di assistenza (LEA) ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.; dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che dispone il divieto di effettuare spese extra LEA per le Regioni in piano di rientro; dell'art. 81, terzo comma, Cost., posto che le spese in violazione dei richiamati parametri si riverbererebbero sulla copertura delle spese per le funzioni essenziali; nonché dell'art. 17, comma 1, lettera c), dello statuto siciliano, ai sensi del quale l'esercizio della competenza della Regione Siciliana dovrebbe comunque avvenire nel rispetto dei principi e degli interessi generali stabiliti dalla legge dello Stato.

7.1.- È, in via preliminare, opportuno ripercorrere, seppure in modo sintetico, le coordinate fondamentali in cui si esercitano le citate competenze.

Questa Corte ha costantemente affermato che «l'intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di

governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi. La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Ciò al fine di realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi “necessari”, inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilità economica» (sentenza n. 62 del 2020), secondo quanto stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Pertanto, se è vero che la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, «la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività» (sentenza n. 62 del 2020).

La competenza esclusiva dello Stato di determinazione dei livelli essenziali non preclude, dunque, alle Regioni di erogare livelli di tutela più elevati, ossia ulteriori, rispetto a quelli da esso stabiliti, purché le risorse a ciò destinate ricevano una evidenziazione distinta rispetto a quelle afferenti ai LEA.

La facoltà di erogare livelli ulteriori rispetto ai LEA è, invece, preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro, poiché – ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 – queste ultime non possono erogare prestazioni “non obbligatorie” (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 161 del 2022). L’art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», stabilisce altresì che gli interventi individuati dal piano di rientro sono assolutamente obbligatori. Ne consegue che l’effettuazione di altre spese, in una condizione di risorse contingentate, pone anche il problema della congruità della copertura della spesa “necessaria” (art. 81, terzo comma, Cost.), posto che un impiego di risorse per prestazioni “non essenziali” verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali.

È stato, altresì, ribadito che «i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica» (da ultimo, sentenza n. 161 del 2022).

Ciò posto, è possibile affrontare nel merito le singole questioni di legittimità costituzionale.

7.2.- Lo Stato ha impugnato l’art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che autorizza la spesa di euro 4,2 milioni per finanziare la terapia genica “Zolgensma” per il trattamento di bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 kg, impiegando risorse afferenti al capitolo dedicato al finanziamento dei farmaci innovativi (Missione 13, Programma 1, Capitolo 413374, finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, cofinanziamento regionale farmaci innovativi).

La disposizione impugnata sarebbe in contrasto: tanto con il già richiamato principio di coordinamento della finanza pubblica recato dall’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004; quanto con il principio di cui all’art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996) convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 648, che assegna all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il compito di individuare i medicinali erogabili a totale carico del SSN; nonché con l’art. 17, comma 1, lettera c) dello statuto siciliano, ai sensi

del quale l'esercizio della competenza della Regione Siciliana dovrebbe comunque avvenire nel rispetto dei principi e degli interessi generali stabiliti dalla legge dello Stato.

7.2.1.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, promossa in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, e 81, terzo comma, Cost., è fondata per i motivi di seguito indicati.

La norma impugnata, prevedendo l'erogazione del farmaco Zolgensma per bambini di peso compreso fra i 13,5 e i 21 kg, non rispetta la determinazione dell'AIFA n. 277 del 21 marzo 2021 che ha stabilito la totale rimborsabilità dello Zolgensma, esclusivamente per il trattamento di pazienti con peso massimo di 13,5 kg.

Tale previsione assume carattere vincolante per le Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto volto a individuare i criteri di rimborsabilità dei farmaci innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del d.l. n. 536 del 1996, come convertito.

La Regione Siciliana, trovandosi in fase di "programma di consolidamento e sviluppo", non può erogare prestazioni sanitarie "extra-LEA", e la disposizione di cui all'art. 53, erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali, determina conseguentemente e congiuntamente la violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost.

Questa Corte ha affermato che la vincolatività del Programma operativo di consolidamento e sviluppo è da considerarsi espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché esso è adottato per la prosecuzione del piano di rientro (sentenza n. 130 del 2020).

Deve peraltro osservarsi che, nella presente fattispecie, a fronte della peculiare natura del farmaco in questione, non può non valere quanto questa Corte ha chiarito, ossia che «un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati» (sentenza n. 8 del 2011; nonché, in tal senso, sentenze n. 338 del 2003, n. 26 del 2002 e n. 185 del 1988).

Tali considerazioni, unitamente a quanto già affermato, determinano l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

7.2.2.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.

7.3.- È poi impugnato l'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il quale prevede, al comma 2, l'esclusione dalla partecipazione al costo dell'accertamento di «eventuali rischi procreativi attraverso lo screening prenatale per la diagnosi di trisomie 13, 18 e 21 "Non Invasive Prenatal Test", test del DNA fetale circolante su sangue materno, effettuato presso i centri regionali» per le donne residenti nella Regione Siciliana. Il successivo comma 3 stabilisce che, al fine di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici operativi e strumentali finalizzati ad assicurare l'offerta dello screening prenatale, è autorizzata una spesa a carico del sistema sanitario nazionale pari a euro quattro milioni.

Il ricorrente sostiene che tali indagini diagnostiche, non essendo attualmente inserite nell'elenco di cui all'Allegato 10/C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), rappresenterebbero un livello di assistenza ulteriore, che la Regione non potrebbe erogare, ai sensi degli accordi sottoscritti

con il piano di rientro, dal che si determinerebbe la lesione dell'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica recato dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004; nonché dell'art. 17, comma 1, lettera c) dello statuto siciliano, ai sensi del quale l'esercizio della competenza della Regione Siciliana dovrebbe comunque avvenire nel rispetto dei principi e degli interessi generali stabiliti dalla legge dello Stato. Sarebbe altresì violato l'art. 81, terzo comma, Cost., non solo per sottrazione di risorse dal fondo per l'erogazione dei LEA, ma anche perché non vi sarebbe alcuna indicazione sulla copertura finanziaria di tali test, posto che le risorse stanziare nel comma 3 dell'art. 54 sarebbero funzionali al solo adeguamento degli impianti.

7.3.1.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, sono fondate.

Posto che l'Allegato 10/C - correttamente individuato dal ricorrente - rappresenta la fonte che determina le prestazioni specialistiche esenti rientranti nella diagnostica prenatale e che tale elenco non comprende il cosiddetto NIPT test, si deve ribadire che la prestazione individuata dalla norma impugnata rappresenta un livello superiore di prestazioni, erogabili dalle Regioni a carico del sistema sanitario regionale a condizione che non si trovino in piano di rientro o, comunque sia, non siano sottoposte a misure di monitoraggio equiparabili a tale piano (da ultimo, sentenza n. 161 del 2022).

La fondatezza della questione in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., determina altresì la lesione degli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, in conseguenza dell'erosione delle risorse disponibili afferenti al capitolo relativo ai LEA, per il finanziamento dei macchinari; nonché per la copertura delle ulteriori prestazioni che comunque la Regione intenderebbe erogare, non essendo quantificato l'onere relativo. Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 7 del 2021.

7.3.2.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.

7.4.- È impugnato l'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost. nonché in riferimento all'art. 17, lettera c), dello statuto di autonomia.

L'art. 55 autorizza l'Assessore alla salute a consentire la prescrivibilità dei farmaci antinfiammatori non-steroidi in fascia A, in deroga ai vincoli previsti dalla nota AIFA 66, per tutte le pazienti della Regione Siciliana affette da endometriosi, in possesso del codice di esenzione 063; e pone l'onere di tale spesa a carico del fondo sanitario regionale relativo al finanziamento del sistema sanitario, missione 13, Programma 1, Capitolo 413374 (finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, fondo farmaci innovativi).

L'Avvocatura generale dello Stato afferma che la competenza a definire le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione spetta al legislatore statale, che l'avrebbe esercitata con il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

L'elenco delle malattie croniche esenti sarebbe stato poi ridefinito e aggiornato dal già richiamato d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che avrebbe ricompreso, nell'allegato 8, l'endometriosi, codice 063, ma tale esenzione si riferirebbe esclusivamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e non si estenderebbe ai farmaci.

Al contrario, i farmaci classificati in fascia A (ossia gratuiti per gli assistiti) sarebbero esclusivamente quelli definiti dalle note AIFA, nel caso di specie, «Nota 66», che non comprenderebbe la malattia cronica in questione fra quelle ammesse all'erogazione dei farmaci antinfiammatori non steroidei a carico del SSN.

7.4.1.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 è fondata per i motivi di seguito indicati.

7.4.1.2.- Occorre preliminarmente precisare - per quanto la memoria regionale non si soffermi sul punto - che la norma interposta evocata dallo Stato - il d.lgs. n. 124 del 1998 - deve ritenersi implicitamente abrogata. L'art. 5 del menzionato decreto legislativo, infatti, rimandava a distinti regolamenti del Ministero della sanità l'individuazione delle malattie croniche. In ossequio a tale norma, era stato adottato il decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, recante «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124», che rappresentava la fonte di individuazione di tali patologie prima del citato d.P.C.m. del 2017.

Tale imprecisione, peraltro, non mina l'ammissibilità del ricorso, posto che, contestualmente, l'Avvocatura generale dello Stato ha correttamente individuato la nota 66 dell'AIFA come fonte vigente per la prescrizione a carico del SSN dei farmaci antinfiammatori non-steroidi, al cui interno non compare la malattia cronica in questione. Peraltro, l'Allegato 8 al d.P.C.m. 12 gennaio 2017, individuato dalla difesa regionale come la fonte per l'elenco vigente delle patologie croniche, è riferito alle prestazioni erogabili a carico del SSN e non ai farmaci, come rappresentato anche dall'Avvocatura generale.

7.4.2.- Ciò posto, la norma impugnata, nell'attribuire all'Assessore per la salute della Regione Siciliana il potere di autorizzare la prescrizione di farmaci antinfiammatori non-steroidi a carico del Servizio sanitario nazionale per patologie non incluse nell'elenco di cui alla richiamata nota AIFA, rappresenta un livello ulteriore di assistenza sanitaria, erogabile dalle Regioni con oneri a carico del bilancio regionale ad una duplice condizione: l'assenza del piano di rientro, la separata evidenziazione nel bilancio regionale.

Trovandosi la Regione in vigenza del piano di monitoraggio, la sottrazione di risorse dal capitolo vincolato all'erogazione dei LEA per destinarle a prestazioni non rientranti nei relativi elenchi, determina la violazione della competenza esclusiva dello Stato a fissare i LEA, nonché dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, adottati dallo Stato con le richiamate norme interposte, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Dal che consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

7.4.3. - Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.

8.- Lo Stato ha impugnato altresì l'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, laddove assegna all'ufficio della Rete mediterranea per la salute degli animali (REMESA) con sede in Palermo, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, un contributo pari a euro 250 mila, per l'esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento di attività istituzionale, ponendo i relativi oneri a carico «delle risorse destinate al finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale».

Il ricorrente si duole della scelta di finanziare la sede palermitana del REMESA mediante la decurtazione di risorse del Fondo sanitario nazionale, già destinate, per la quota spettante, al funzionamento e alle funzioni istituzionali ordinarie dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, giusta delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 20 «Fondo sanitario nazionale - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale», ai sensi dell'art. 12, comma 3,

del d.lgs. n. 502 del 1992 (Tabella B - delibera CIPE). Dal che è dedotta la lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, ai sensi del quale il Fondo sanitario nazionale è ripartito dal CIPE «su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

8.1.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie «coordinamento della finanza pubblica» e «tutela della salute», è fondata per i motivi di seguito indicati.

Occorre preliminarmente ricostruire il contesto normativo di riferimento, tanto degli istituti zooprofilattici sperimentali (d'ora innanzi: IZS), quanto del REMESA, nonché i profili costituzionali del Fondo sanitario nazionale, nella quota vincolata agli IZS.

Gli IZS sono enti che fanno parte del SSN e, per le funzioni che svolgono (si pensi a quelle di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria: sentenza n. 173 del 2014), intersecano diversi ambiti materiali, sui quali insistono, al contempo, competenze legislative esclusive statali e concorrenti (quali la profilassi internazionale, la tutela della salute, la prevenzione e la ricerca). Lo stesso riparto delle funzioni amministrative correlate al funzionamento degli IZS, peraltro, denota tale commistione di competenze, posto che non sono state oggetto di devoluzione completa alle Regioni, permanendo in capo al Governo quelle relative all'esercizio delle competenze legislative esclusive (da ultimo, sentenza n. 234 del 2021).

Per quanto di interesse nel presente giudizio, il sistema di finanziamento degli IZS riflette tale concorrenza di competenze. In quanto quota vincolata del Fondo sanitario nazionale, anche il fondo per gli IZS viene istituito con legge statale, ma la sua quantificazione e, soprattutto, la sua ripartizione prevedono una fase concertativa con la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma regionale impugnata prevede di destinare all'ufficio palermitano del REMESA la somma di euro 250 mila, mediante impiego delle risorse «destinate al finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale».

La delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 20 (Fondo sanitario nazionale 2020 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale) è stata adottata previa acquisizione di diverse intese in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancite rispettivamente nelle sedute del 31 marzo 2020 (rep. atti n. 55/CSR e 57/CSR) e dell'8 aprile 2020 (rep. atti n. 60/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2020, nonché per la ripartizione delle quote premiali per il medesimo anno.

Più precisamente, la Tabella B, contenuta nell'Allegato 2 alla menzionata delibera CIPE del 14 maggio 2020, intitolata «FSN 2020 - riparto tra le Regioni di alcune poste a destinazione vincolata o per attività non rendicontate dalle aziende sanitarie delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale», individua, fra gli enti destinatari delle menzionate risorse vincolate, da un lato «Regioni e Province autonome», dall'altro gli «Istituti Zooprofilattici Sperimentali».

La menzionata delibera CIPE del 14 maggio 2020 destina, dunque, complessivamente all'IZS della Sicilia la somma di euro 23.230.071, di cui euro 22.236.637 sono vincolati al funzionamento dell'IZS, come riportato anche nel ricorso statale (il restante, la minima parte, per gli oneri contrattuali del personale IZS degli anni precedenti).

Va in proposito considerato che dai bilanci dell'IZS, come desumibile dalle memorie dell'Avvocatura generale dello Stato, emerge che le uniche risorse regionali (sia nel bilancio 2021, sia in quello 2022) sono costituite dal contributo di poco più di un milione di euro che, tuttavia, è qualificato come vincolato ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Siciliana 13 gennaio 2015, n. 3 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci). Per il resto, a parte la voce dei «contributi da altri soggetti pubblici», i contributi in conto esercizio provengono formalmente dal bilancio regionale, ma quale quota del FSN assegnata alla Sicilia per essere espressamente destinata al funzionamento dell'IZS (sentenza n. 156 del 2021).

Il doppio vincolo di destinazione che la quota - definita, appunto, "vincolata" - del FSN imprime alle risorse volte al funzionamento degli IZS conferma che la norma impugnata - la quale destina tali risorse a un soggetto diverso - l'Ufficio palermitano del REMESA - e per uno scopo diverso - attività istituzionali di tale ente - si pone in contrasto con i vincoli di destinazione stabiliti dal legislatore statale e viola, pertanto, l'art. 117, terzo comma, Cost.

Benché tale fondo insista su molteplici ambiti materiali di competenza anche regionale, l'esercizio della competenza da parte dello Stato a definire l'importo e la destinazione di tali risorse si impone anche alle Regioni, le cui attribuzioni costituzionali vengono comunque garantite e preservate mediante il loro diretto coinvolgimento con l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

9.- È, infine, impugnato l'art. 57, che autorizza l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche tramite propri enti strumentali, ad avviare progetti innovativi, «pure nelle forme del partenariato con le società presenti sul territorio nazionale», al dichiarato fine di sopperire alle richieste derivanti dal rapporto di fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali di produzione di "cannabis terapeutica", finalizzati a loro volta ad avviare le procedure previste dall'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Secondo il ricorrente tale disposizione, laddove autorizza l'Assessorato regionale ad avviare progetti sulla cannabis terapeutica, violerebbe la competenza amministrativa assegnata allo Stato dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, che avrebbe attribuito al livello centrale le funzioni amministrative in materia di autorizzazione alla coltivazione di cannabis a scopo terapeutico, al fine di garantire un adeguato livello unitario di tutela della salute su tutto il territorio nazionale. Sarebbero pertanto violati non solo il principio di adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, Cost., ma anche lo stesso diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., alla cui uniforme tutela è funzionale l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di cannabis in capo allo Stato.

9.1- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 è fondata per i motivi di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 17 del richiamato d.P.R. n. 309 del 1990, «[c]hiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità».

L'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute, dunque, esercita competenze amministrative relative all'impiego di sostanze stupefacenti a fini medici, posto che tali funzioni sono state espressamente escluse dalla devoluzione alle Regioni ai sensi dell'art. 112, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Ciò considerato, deve ricordarsi che questa Corte è già stata chiamata a valutare norme regionali assimilabili a quella odierna e ha chiarito che la disciplina autorizzatoria statale in materia di coltivazione di stupefacenti «rientra tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, essendo posta a garanzia di un diritto fondamentale della persona» (sentenza n. 141 del 2013).

L'autorizzazione ex lege dell'Assessorato all'agricoltura per l'avvio di progetti sperimentali è assimilabile a una sorta di "autorizzazione preventiva", che però, in questo ambito, esula dalle competenze regionali, come già affermato con la richiamata sentenza.

A sostegno della fondatezza della questione, deve altresì osservarsi che ad oggi esistono numerose norme di altre Regioni, le quali autorizzano la Giunta a stipulare convenzioni con centri già autorizzati. La norma siciliana, invece, con una formulazione del tutto peculiare, autorizza la Giunta ad avviare progetti con istituti privi di autorizzazione, posto che tali progetti sarebbero poi funzionali all'ottenimento delle autorizzazioni statali previste dall'art. 17 del d.P.R. n. 390 del 1990.

Dalla stessa formulazione della disposizione regionale impugnata, peraltro, si evince che tali progetti, una volta avviati, mediante il coinvolgimento dell'Assessorato per l'agricoltura, potrebbero non ricevere mai l'autorizzazione statale, eppure, ciononostante, potrebbero proseguire ad interim, di fatto eludendo o aggirando la competenza del Ministero della salute. Del resto, per presentare domanda di autorizzazione al Ministero della salute, occorre essere già in possesso dell'accordo di conferimento con una officina farmaceutica già autorizzata, e la mancanza di questo requisito determina, di per sé, l'esclusione dalla procedura autorizzativa.

Tali considerazioni confermano il contrasto della norma siciliana impugnata con i parametri evocati, poiché la lesione della competenza amministrativa statale in materia autorizzatoria, determina la violazione dell'attribuzione allo Stato delle competenze amministrative per il diritto alla salute, funzionale ad assicurarne una migliore tutela (così, sentenza n. 141 del 2013). Dal che l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

10.- Con successivo ricorso n. 8 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021.

Tale articolo stabilisce «1. Per il rilancio dell'economia della Sicilia mediante il ripristino dei flussi turistici post pandemia Covid, al fine di assicurare la fruizione dei luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera e) del CCRL vigente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 l'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061.600,00, di cui euro 193.600,00 quali oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale ed euro 68.000,00 quale imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare (Missione 5, programma 2). 2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Missione 9, programma 5, capitolo 150032».

Afferma il ricorrente che la norma impugnata, autorizzando, per l'esercizio finanziario 2021, un'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale utilizzato per interventi di

sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, si porrebbe in contrasto con il divieto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», in ordine al superamento del limite dell'ammontare complessivo, riferito all'anno 2016, delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.

La riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, costituirebbe una delle condizioni contenute nel «Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021» (quest'ultimo denominato «Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il Ripiano decennale del disavanzo»).

La disposizione regionale in esame, prevedendo di destinare un maggiore importo per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061.600,00, oltre a costituire un'ingiustificata violazione del precetto normativo imposto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, pregiudicherebbe il raggiungimento dell'obiettivo di rientro previsto nel Piano che, ai sensi dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023), in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), è allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Conseguentemente, asserisce il ricorrente, la norma regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», proprio in relazione alla norma interposta di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, confliggendo anche con l'art. 81 Cost. e con le norme fondamentali e i criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), in particolare con l'art. 9 di detta legge, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 221 del 2013, n. 217 e n. 215 del 2012).

10.1.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 è fondata per i motivi di seguito indicati.

L'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione operi la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Il medesimo art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017 prevede altresì che, «al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016».

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'art. 23, comma 2, del

d.lgs. n. 75 del 2017 è norma che pone un limite generale al trattamento economico del personale pubblico e ha natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, essendo tale spesa una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico (sentenze n. 212 e n. 20 del 2021, n. 191 del 2017, n. 218 del 2015 e n. 215 del 2012).

La Regione non può quindi effettuare integrazioni e incrementi che andrebbero in senso opposto all'armonizzazione che ispira la predetta norma interposta.

La previsione di maggiori oneri da destinare ai trattamenti economici del personale a tempo indeterminato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pertanto, si pone in netto contrasto con gli obiettivi di finanza pubblica, oltre che con lo specifico obiettivo di riduzione della spesa per il personale, che la Regione si è prefissata in accordo con lo Stato, come recepito anche nel «Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021» (quest'ultimo denominato «Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il Ripiano decennale del disavanzo»). Detto piano costituisce allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 10 del 2021, in attuazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019.

L'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, autorizzando una spesa che supera il limite stabilito dall'indicato art. 23, comma 2, della normativa statale, si pone quindi in contrasto con le misure volte ad assicurare l'invarianza della spesa di personale e, di conseguenza, con l'art. 117, terzo comma, Cost., in particolare con i principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica».

La riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, rappresenta una delle condizioni contenute nel richiamato piano di rientro. La disposizione regionale, destinando, invece, un maggiore importo per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061.600,00, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione alle norme interposte.

Alla luce delle esposte argomentazioni, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021.

10.2.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione proposti dal Presidente del Consiglio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale per le quali è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno

2021. Legge di stabilità regionale);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie);

10) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso n. 33 del 2021.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.